

COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria

N. 5 del 27/04/2018	OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 10/2017 AL VIGENTE P.R.G.I. APPLICAZIONE ART. 17 COMMI 5, 6, 7, 8 DELLA L.R. N. 56/77, COME MODIFICATA DALLE L.R. N. 3/2013 E N. 17/2013. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
--------------------------------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	PIGAT LUCIANO	X	
2	GRASSO ANGELO	X	
3	FIORINO NADIA	X	
4	PASSARELLA ANGELO	X	
5	BELLOMO GIUSEPPE FELICE	X	
6	BELLATI CRISTINA	X	
7	BRUSATI PIER LUIGI	X	
8	BACCHETTA MARINELLA	X	
9	GRIGGIO MATTIA	X	
10	ALBINI ELEONORA		X
11	MANCIN FRANCESCA	X	
	TOTALE	10	1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DOTT.GABRIO MAMBRINI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIGAT LUCIANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

*Il Consiglio prende in esame l'argomento di cui all' **OGGETTO:***

Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 27/04/2018

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 10/2017 AL VIGENTE P.R.G.I. APPLICAZIONE ART. 17 COMMI 5, 6, 7, 8 DELLA L.R. N. 56/77, COME MODIFICATA DALLE L.R. N. 3/2013 E N. 17/2013. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Biandrate è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 65-35835 del 20.06.1994 e D.G.R. n. 319-37237 del 26.07.1994;

- il Consorzio per la formazione del Piano Regolatore tra i suindicati Comuni è stato sciolto con delibera consortile n. 1 in data 19.07.1996 esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che i commi 5, 6, 7, 8 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., definiscono varianti parziali al P.R.G.C. quelle che non presentano le caratteristiche di cui ai commi 3° e 4° dello stesso art. 17, così richiamati:

comma 5a) gli interventi non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

comma 5b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

comma 5c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati di abitante, nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge;

comma 5d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati di abitante, nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge;

comma 5e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4%, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70% delle previsioni del P.R.G. vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli dotati di titolo abilitativo edilizio;

comma 5f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6% nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3% nei comuni con popolazione residente compresa tra diecimila e i ventimila abitanti, al 2% nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti; (in effetti le superfici delle aree interessate rimangono invariate);

comma 5g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;

comma 5h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

comma 6) i limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del P.R.G.; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o

degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tale fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti (vedi All. n. 14);

comma 7) la deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5 lettere c), d), e), ed f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate ed ad eventuali aumenti di volumetrie e superfici assentite in deroga. Tale deliberazione è assunta dal Consiglio comunale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante; non sono soggette alla pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento delle osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla Provincia o alla Città Metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., contestualmente all'invio alla Provincia la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della Provincia o della Città Metropolitana e la pronuncia del Ministero si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte ed approva definitivamente la variante; se la Provincia o la Città Metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia o dalla Città Metropolitana oppure essere corredata dal definitivo parere favorevole della Provincia o dalla Città Metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non compatibilità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure corredata dal definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengono superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla Provincia, alla Città Metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G..

comma 8) fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il P.R.G. oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

RITENUTO che tutte queste condizioni risultano applicate nella redazione del presente progetto urbanistico definitivo di Variante Parziale n. 10/2017 in esame;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 71 del 20.07.2017 con la quale si accoglieva l'istanza fatta pervenire da privati riguardante lo spostamento di porzioni di aree destinate ad "Attrezzature di interesse generale" ed "Attrezzature per Insediamenti Produttivi" (art. 17 e Tabella Parametrica F delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente) all'interno di terreni di proprietà dei proponenti;

DATO ATTO CHE, con la Deliberazione della G.C. n. 69 del 20.07.2017 si affidava l'incarico allo Studio Tecnico ing. Gianbattista Paglino, con sede in via XXIV Maggio n. 26 in Romentino (NO), per la redazione di nuova variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5° della L.R. 56/77 e

ss.mm.ii., fermo restando che ogni onere derivante dalla presente procedura sarà a carico dei proponenti;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31.08.2017 con la quale si dava approvazione della documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., consistente nella Relazione di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.A.S. e di n. 17 Allegati fatta pervenire dallo Studio Tecnico Ing. Gianbattista Paglino, con sede in Romentino (NO) in via XXIV Maggio 6, in data 16.08.2017 al prot. 4414;

VISTI i pareri sulla verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS fatti pervenire dalla Provincia di Novara al prot. n. 5699 del 27/10/2017 ed ARPA al prot. n. 5625 del 25/10/2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2018 di adozione del Progetto Preliminare della Variante parziale n. 10/2017 al vigente PRG;

PRESA VISIONE degli elaborati progettuali di cui la variante parziale n. 10/2017 è costituita e segnatamente nella Relazione illustrativa e n. 21 allegati costituiti da:

- All. 1: Dichiarazione del responsabile del servizio – Norme tecniche di attuazione
- All. 2: Dichiarazione del progettista – procedure per la redazione del progetto della citata modificazione
- All. 3: N.T.A. vigenti
- All. 4: Allegato atto deliberativo Giunta Regionale n. 65-35835
- All. 5: Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31/08/2017
- All. 6: Pareri Provincia di Novara ed Arpa
- All. 7: Relazione finale dell'Organo Tecnico Comunale
- All. 8: Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 202 del 12/12/2017
- All. 9: Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21/02/1978 con tavola allegata
- All. 10: planimetria sezione stradali
- All. 11: vista aerea zona interessata
- All. 12: documentazione fotografica
- All. 13: estratto al P.R.G.C. dell'area interessata dall'applicazione n. 10/2017
- All. 14: estratto al P.R.G.C. dell'area interessata dall'applicazione n. 10/2017
- All. 15: estratto al P.R.G.C. dell'area interessata dall'applicazione n. 10/2017 – F. 10
- All. 16: dichiarazione del geologo
- All. 16a: tavola n. 8
- All. 16b: tavola n. 1
- All. 16c: tavola n. 4
- All. 17: Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 20/07/2017
- All. 18: Relazione sulla produzione e sui relativi scarti di lavorazione
- All. 19: tavola nuova versione delle N.T.A.
- All. 20: deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 28/12/2017
- All. 21: decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 22 in data 14/02/2018
- Tav. 1 – inquadramento territoriale
- Tav. 3/1h – planimetria generale d'insieme con l'area modificata
- Tav. 6/h' – planimetria generale con evidenziazione dell'area da modificare nell'applicazione n. 10/2017 (elaborato di lavoro)
- Tav. 6/h – planimetria generale con indicata l'area modificata dalla variante in progetto n. 10/2017

DATO ATTO che non viene prodotto il prospetto numerico in quanto la Variante non modifica la capacità insediativa complessiva del P.R.G.C. vigente, non modifica la quantità globale per servizi e non incrementa le superfici territoriali o gli indici reali edificabili previsti dal P.R.G.C. vigente relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive;

PRECISATO che, a seguito dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017, verificate le modifiche progettuali della Variante parziale n. 10/2017 riportate nel progetto preliminare ed integrate con le proposte suggerite dal Decreto della Provincia di Novara n. 22 del 14.02.2018, risultano conformi a quanto previsto nel P.P.R. approvato, trattandosi oltretutto non di nuove costruzioni ma di riorganizzazione delle aree dei lotti su cui insistono le costruzioni esistenti; va pure detto che le proposte sono coerenti con i Piani vigenti della Regione Piemonte (P.T.R.), della Provincia di Novara (P.T.P.) e con le problematiche derivate dalla relativa verifica della V.A.S.;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, sul provvedimento che si intende approvare con la presente Deliberazione, del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii., come risulta dalla sotto riportata firma;

AD unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE il progetto definitivo della presente Variante Parziale n. 10/2017 al PRGC ai sensi dell'art. 17 commi 5, 6, 7 e 8 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. con i contenuti e le modifiche come sopra specificato, composto da Relazione illustrativa e n. 21 allegati costituiti da:

- All. 1: Dichiarazione del responsabile del servizio – Norme tecniche di attuazione
- All. 2: Dichiarazione del progettista – procedure per la redazione del progetto della citata modificazione
- All. 3: N.T.A. vigenti
- All. 4: Allegato atto deliberativo Giunta Regionale n. 65-35835
- All. 5: Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31/08/2017
- All. 6: Pareri Provincia di Novara ed Arpa
- All. 7: Relazione finale dell'Organo Tecnico Comunale
- All. 8: Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 202 del 12/12/2017
- All. 9: Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21/02/1978 con tavola allegata
- All. 10: planimetria sezione stradali
- All. 11: vista aerea zona interessata
- All. 12: documentazione fotografica
- All. 13: estratto al P.R.G.C. dell'area interessata dall'applicazione n. 10/2017
- All. 14: estratto al P.R.G.C. dell'area interessata dall'applicazione n. 10/2017
- All. 15: estratto al P.R.G.C. dell'area interessata dall'applicazione n. 10/2017 – F. 10
- All. 16: dichiarazione del geologo
- All. 16a: tavola n. 8
- All. 16b: tavola n. 1
- All. 16c: tavola n. 4
- All. 17: Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 20/07/2017
- All. 18: Relazione sulla produzione e sui relativi scarti di lavorazione
- All. 19: tavola nuova versione delle N.T.A.
- All. 20: deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 28/12/2017
- All. 21: decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 22 in data 14/02/2018
- Tav. 1 – inquadramento territoriale
- Tav. 3/1h – planimetria generale d'insieme con l'area modificata
- Tav. 6/h' – planimetria generale con evidenziazione dell'area da modificare nell'applicazione n. 10/2017 (elaborato di lavoro)
- Tav. 6/h – planimetria generale con indicata l'area modificata dalla variante in progetto n. 10/2017

2. DI INVIARE copia della presente Deliberazione così come approvata alla Provincia di Novara;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco
PIGAT LUCIANO

Il Segretario Comunale
DOTT.GABRIO MAMBRINI